

Orfani di crimini domestici. Interventi integrati dall'emergenza alla crescita post-traumatica

A cura di Maria Grazia Foschino Barbaro e Gloria Soavi, Collana Cismai, FrancoAngeli

Recensione di Paola Di Nicola Travaglini, consigliera della corte suprema di cassazione

La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio della precedente legislatura nella relazione *La risposta giudiziaria ai femminicidi in Italia* sul biennio 2017-2018 ha dimostrato che i numeri, quando sono raccolti con rigore da parte di chi conosce un fenomeno criminale in tutte le sue sfaccettature, dicono più di molte dichiarazioni di principio. Nel menzionato biennio le figlie e i figli rimasti orfani di madre per mano del padre sono stati 169, il 39,6% dei quali minorenni; quasi la metà di loro aveva assistito alle violenze pregresse, il 30% aveva trovato il corpo della madre. Sono cifre che *Orfani di crimini domestici* conosce, restituendo loro lo spessore clinico, giuridico e culturale che meritano e ricordandoci che, ad oggi, non c'è nessuna Autorità istituzionale che abbia dati certi sul numero degli orfani e delle orfane di femminicidio in Italia, a dimostrazione della loro invisibilità sociale.

Ma prima ancora il volume richiama una premessa che nel dibattito del Paese ancora fatica: le fonti sovranazionali riconoscono da tempo, in modo inequivocabile, gli orfani e le orfane di crimini domestici e di femminicidio come vittime dirette di questi delitti, non semplici superstiti o testimoni indiretti di un lutto. Si tratta di una qualificazione e di una realtà, frutto quantomeno di logica e buon senso, ancora largamente disattesa. Infatti, di rado, questi bambini e queste bambine vengono trattati, a tutti gli effetti, come ciò che sono — vittime di femminicidio essi stessi, con l'accesso alle tutele e alla immediata e competente presa in carico che quello *status* dovrebbe comportare — mentre il loro trauma, la cui persistenza la letteratura clinica documenta, resta sostanzialmente incancellabile.

Il volume ha il merito di tenere insieme tre piani che troppo spesso restano separati: la cornice teorica sullo sviluppo infantile (dalle Adverse Childhood Experiences alla developmental psychopathology, dal modello ecologico di Bronfenbrenner al paradigma dei Relational Developmental Systems), la concreta modalità di presa in carico — rilevazione, protezione, valutazione, trattamento, secondo l'approccio *trauma-informed* — e la ricostruzione, capitolo per capitolo, dell'architettura normativa italiana ed europea, dalla legge n. 4/2018 fino alla Direttiva (UE) 2024/1385 e alla recentissima legge n. 181/2025. È un impianto che rende il libro utile tanto agli operatori clinici e sociali quanto ai magistrati, agli avvocati e a chiunque, a diverso titolo, entri in contatto con questi bambini e bambine.

Un impianto scientifico maturo, un'applicazione giuridica ancora acerba

Ed è proprio nel punto di saldatura tra questi due mondi — quello scientifico e quello giudiziario — che il libro tocca il nervo scoperto che, da magistrata, considero tuttora irrisolto cioè l'assenza di una formazione specifica degli operatori sul trauma, sulla violenza di genere e sulla violenza assistita espone al rischio di interventi frammentati e potenzialmente ri-traumatizzanti. Questo vale, e forse vale di più, per la magistratura. Due esempi, tratti dalla prassi quotidiana dei tribunali, bastano a fotografare la distanza tra il dato normativo e la sua applicazione: la sospensione della responsabilità genitoriale, sanzione accessoria che il codice penale prevede in modo tendenzialmente cogente per i reati di violenza domestica, resta ancora oggi sostanzialmente disapplicata; l'art. 64-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che impone la trasmissione al giudice civile dei provvedimenti riguardanti il genitore maltrattante affinché si possa decidere con cognizione piena sulla responsabilità genitoriale e sul diritto di visita, continua a essere applicato in modo disomogeneo e spesso tardivo.

Non sono episodi isolati. Sono il sintomo di una lettura ancora riduttiva della violenza “assistita” il cui aggettivo è di per sé distorto: una nozione che la letteratura scientifica internazionale (lo documentano bene i contributi raccolti nel volume) e le fonti sovranazionali — Convenzione di Istanbul, Convenzione di New York, Direttiva 2024/1385, giurisprudenza della Corte EDU con particolare riferimento a *De Giorgi v. I.M. c. Italia* e da ultimo *Ubeda v. Italia* — riconoscono da tempo come un pregiudizio autonomo e non un mero riflesso della violenza subita dall'adulto. Non serve la reiterazione degli episodi, non serve la diretta capacità percettiva del bambino cioè la sua presenza fisica nel momento delle violenze (fisiche) sulla madre come troppo spesso è richiesto nelle aule di giustizia, perché la scienza documenta un danno già a fronte di una singola esposizione e bastando vivere in un contesto diseguale e gerarchico.

Il rapporto GREVIO sull'Italia del dicembre 2025 lo scrive con chiarezza: manca, nella legislazione italiana, un **obbligo esplicito** per il giudice di tenere conto dell'impatto che ha l'esposizione alla violenza sui minori nelle decisioni di affidamento e visita. Tuttora ci sono Tribunali minorile che a fronte della denuncia di una donna per maltrattamenti subiti dal compagno sospendono in via cautelativa la responsabilità genitoriale ad entrambi ponendo sullo stesso piano autore e vittima, così praticando non solo un'inversione logico-giuridica, ma violando l'obbligo dello Stato e delle sue istituzioni di non colpevolizzare e punire le vittime che chiedono protezione.

La reale tenuta del principio si scontra con la resistenza della giurisprudenza italiana (e non solo) a riconoscere la violenza "assistita" come delitto autonomo, anche per l'assenza di un'univoca disposizione di legge, oltre che i requisiti necessari perché sia ravvisabile. Al momento in cui scrivo esiste un contrasto, ancora aperto, tra l'orientamento che qualifica come sufficiente un solo episodio percepito dal minorenni e quello che pretende invece la pluralità di episodi percepiti, un'offensività ulteriore rispetto al fatto tipico, l'accertamento in concreto di uno stato di sofferenza del bambino, financo dubitando della "limitata capacità percettiva" del minorenni in tenera età. Detta seconda tesi subordina, di fatto, la tutela del minorenni alla dimostrazione di un danno aggiuntivo che la legge non richiede, e che nasce da una premessa mai del tutto dismessa: l'idea che l'"abitudine" sia un requisito della fattispecie, quando è invece una sovrastruttura dottrinale — l'art. 572 c.p. punisce "chiunque [...] maltratta", senza alcun riferimento testuale alla reiterazione, e l'unica definizione legislativa italiana di violenza domestica (art. 3, d.l. n. 93/2013) richiede espressamente "uno o più atti". Il sistema penale, del resto, conosce già aggravanti a episodio unico innestate su reati a struttura abituale — l'uso dell'arma nello stesso art. 572, i mezzi informatici nell'art. 612-bis — e la stessa Direttiva (UE) 2024/1385, trattando reiterazione (art. 11, lett. a) e presenza del minorenni (lett. d) come circostanze aggravanti autonome e cumulabili, conferma che la seconda non presuppone la prima.

Su questo contrasto interpretativo, così come su molti altri che attengono alla materia, civile e penale, nella tutela dei minorenni in contesti di violenza domestica, la lettura del volume e gli argomenti che ne sostengono l'ampliamento meritano di circolare perché mostrano come gli esperti della materia, giuridici e clinici insieme, debbano operare sinergicamente verso una sola direzione. D'altra parte va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha una lunga tradizione di interpretazione evolutiva delle norme a tutela di beni di rango costituzionale tanto da avere esteso, per via pretoria e prima ancora che il legislatore la recepisce, la nozione di "famiglia" rilevante ex art. 572 c.p. ben oltre il vincolo matrimoniale, e ha anticipato di anni, rispetto alla stessa Corte EDU, la nozione di violenza sessuale fondata sul consenso. Non vi è ragione per cui la stessa apertura interpretativa non debba valere, a maggior ragione, per tutta la materia che riguarda il prioritario interesse del minorenni che impone, peraltro, il rispetto di obblighi pattizi internazionali. Ritenere che la violenza cui assiste un minorenni in un contesto familiare (o di persone adulte di riferimento) costituisca un titolo di reato autonomo, distinto dalla mera aggravante, trova pieno riscontro nel rapporto esplicativo della Convenzione di Istanbul che al § 144 chiarisce che la nozione di "bambino testimone" comprende non solo la percezione visiva diretta, ma anche l'esposizione indiretta e le conseguenze a lungo termine della violenza — un'ampiezza che il diritto interno, nella sua applicazione quotidiana, fatica ancora a recepire pienamente soltanto per un ritardo culturale.

La radice culturale: un adultocentrismo che resiste

Il punto, dunque, non è (solo) normativo. Continuiamo a osservare e tutelare il minorenni attraverso lo sguardo dell'adulto, per "salvare" il suo rapporto con il genitore, e in particolare del padre abusante, anziché riconoscerlo come soggetto autonomo di diritto, titolare di un interesse superiore che l'art. 3 della Convenzione di New York, l'art. 24 della Carta di Nizza e l'art. 31 della Convenzione di Istanbul pongono come limite, non come corollario, al principio della bigenitorialità. La bigenitorialità è un valore che regge nei contesti ordinari; quando uno dei due genitori è maltrattante rispetto all'altro quel principio retrocede e le istituzioni non possono assumere prioritariamente l'obiettivo del suo *recupero* anziché quello dell'interesse effettivo, della volontà e dell'integrità, anche morale, dei figli.

Vale la pena essere precisi su cosa impongano, in concreto, queste fonti, perché, ancora una volta, è proprio nella distanza tra l'enunciato e la prassi che si misura il problema. L'art. 31 della Convenzione di Istanbul non si limita a fissare un principio generale: impone agli Stati di adottare le misure legislative necessarie affinché, in sede di determinazione dei diritti di custodia e di visita, siano presi in considerazione gli episodi di violenza rientranti nel campo di applicazione della Convenzione, e affinché l'esercizio di tali diritti non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei minori. Tradotto nella prassi dei tribunali italiani, questo significa che

l'autorità giudiziaria dovrebbe valutare, ogni volta che un genitore commette un grave crimine contro l'altro — la violenza domestica *in primis* — la limitazione o la revoca della sua responsabilità genitoriale e del diritto di visita, non come *extrema ratio* residuale ma come applicazione ordinaria di un obbligo convenzionale. È esattamente ciò che, nella prassi che il volume descrive e che chi opera nei tribunali per i minorenni conosce fin troppo bene, avviene solo in una minoranza di casi. L'art. 31 resta una delle norme meno applicate dell'intero impianto della Convenzione di Istanbul, complice anche questo stesso vuoto normativo già segnalato dal rapporto GREVIO, che la Riforma Cartabia, nella sua concreta applicazione, dimostra di non avere del tutto colmato.

Lo stesso vale, se possibile in modo ancora più stridente, per il principio del superiore interesse del minore che costituisce un enunciato esclusivamente formale, una clausola di stile richiamata in premessa ai provvedimenti e poi, nel dispositivo, sistematicamente subordinata ai diritti persino del genitore maltrattante. Continuano a essere i bambini, non gli adulti, a pagare il prezzo di questa distanza: costretti, da operatori non specializzati, a frequentare un genitore di cui hanno il terrore.

La giurisprudenza della Corte EDU lo ha ormai chiarito senza ambiguità, e su più fronti convergenti ed è bene ricordare la dimensione quantitativa di questo fenomeno: dal 2017 l'Italia è stata condannata numerose volte dalla Corte di Strasburgo per carenze nella tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, per “passività giudiziaria” anche in relazione alla posizione dei figli minorenni. Non si tratta di episodi isolati o di anomalie procedurali, ma di una sequenza che la stessa Corte ha definito, in più di un'occasione, come il prodotto di un difetto strutturale del sistema giudiziario italiano (*I.M. c. Italia* 2022, *De Giorgi c. Italia* 2022, *Scuderoni c. Italia* 2025).

Da ultimo, *Ubeda e altri c. Italia* (Corte EDU, Sez. I, ric. n. 9993/24, 2 luglio 2026) merita una menzione specifica, perché tocca un profilo che le pronunce precedenti non avevano affrontato con la stessa nettezza cioè il costo che la stessa “protezione”, se mal gestita dall'autorità giudiziaria, può imporre proprio ai minorenni che dovrebbe tutelare. Una madre francese residente in Italia e i suoi due figli, dopo aver denunciato nell'aprile 2021 le violenze fisiche, psicologiche e sessuali del padre, furono collocati d'urgenza in una struttura di accoglienza protetta il 24 maggio 2021 — e vi rimasero, tra le mura di una stanza di appena 15 metri quadrati, sottoposti a coprifuoco serale e al divieto di uscire la domenica pomeriggio, per oltre tre anni, fino all'8 luglio 2024. Nel frattempo il Tribunale per i minorenni di Napoli, pur ricevendo dal 2022 al 2024 ripetute segnalazioni dei servizi sociali sul grave disagio psicofisico dei bambini — rabbia, tristezza, affaticamento, e nel caso del più piccolo episodi di incontinenza fecale legati alla situazione prolungata — restò sostanzialmente inerte: decise la revoca della responsabilità genitoriale del padre solo dopo tre anni, con un provvedimento redatto su modulo prestampato che non conteneva alcuna analisi dei fatti né alcun riferimento alle violenze denunciate, e non si pronunciò mai, nemmeno nella decisione finale, sulla richiesta della madre di trasferirsi con i figli in Francia né su quella di mantenimento. La Corte ha ravvisato la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU proprio perché il collocamento protettivo, prolungandosi senza che l'autorità ne valutasse mai la perdurante adeguatezza né considerasse misure alternative (l'assegnazione della casa familiare, un ordine restrittivo nei confronti del padre), aveva finito per imporre alle vittime “un onere maggiore” rispetto al presunto autore del reato — configurando essa stessa una forma di vittimizzazione secondaria. Nella sua opinione concorrente, la giudice Adamska-Gallant spinge il ragionamento oltre, sostenendo che la vittimizzazione secondaria non è più solo una categoria della giustizia penale, ma può derivare anche dall'inerzia del giudice civile e minorile — esattamente il punto che gli operatori Cismai incontrano quotidianamente sul campo. È un monito diretto: la tutela di un bambino esposto alla violenza non si esaurisce nell'allontanamento protettivo, ma richiede una regia giudiziaria altrettanto tempestiva nel definire un percorso stabile, pena il rischio di sostituire un trauma con un altro — lo sradicamento prolungato dal proprio contesto di vita, dalla scuola, dagli affetti, senza che nessuno ne controlli più il costo reale sul bambino.

Sono pronunce diverse per fatti e per epoca, ma che raccontano la medesima tendenza delle istituzioni — non solo giudiziarie — a derubricare la violenza a conflittualità, o a proteggere senza poi decidere, con l'effetto di rendere invisibile, in un caso come nell'altro, proprio chi non ha alcuna voce.

Dietro questa resistenza c'è, a monte, un pregiudizio giudiziario preciso, che chi opera in questo settore riconosce fin troppo bene perché lo incontra nelle motivazioni dei decreti di archiviazione o nelle sentenze, nelle domande rivolte nelle aule giudiziarie alle vittime, negli atti dei difensori, nelle relazioni dei servizi sociali, nella prassi degli incontri protetti: l'idea che un padre sia sempre un padre — e una madre sia sempre una madre — indipendentemente da ciò che ha fatto, quasi che il ruolo genitoriale fosse uno *status* che precede

e assorbe la condotta, anziché una responsabilità che quella condotta può mettere in discussione fino a escluderla. È il presupposto inespresso, ma operante, di tante decisioni che continuano a privilegiare la "normalizzazione" del rapporto con il genitore maltrattante rispetto alla sicurezza del minore.

Non è un fenomeno solo italiano perché la resistenza descritta sopra è un tratto strutturale di cui si deve avere piena consapevolezza per contrastarla.

Il drammatico precedente che ha segnato una svolta in tutta Europa è la decisione del Comitato CEDAW nel caso *González Carreño c. Spagna* (2014). Una bambina di sette anni, Andrea, fu uccisa dal padre durante una visita non sorvegliata, dopo che la madre aveva presentato oltre trenta denunce e segnalazioni di violenza — anche in presenza della figlia — rimaste sostanzialmente senza conseguenze: un'unica condanna, per molestie, con un'ammenda di 45 euro. I servizi sociali e i tribunali spagnoli, pur registrando nei propri stessi atti i comportamenti inadeguati del padre nei confronti della bambina, insistettero fino all'ultimo su una "normalizzazione" progressiva del rapporto padre-figlia, senza mai ascoltare realmente il rifiuto della minore né valutare il rischio in modo autonomo. Il Comitato ha ravvisato in questo comportamento l'applicazione di "nozioni stereotipate e dunque discriminatorie" del diritto di visita, fondate su un'idea di parità formale tra genitori che ignorava il contesto di violenza, e ha condannato la Spagna anche per la mancata formazione obbligatoria di magistrati e personale amministrativo sugli stereotipi di genere. È da questa vicenda che la giurisprudenza spagnola ha successivamente elaborato la nozione di *violencia vicaria* a dimostrazione che il riconoscimento pieno del minore come vittima autonoma nasce, spesso, proprio dalla sanzione internazionale di una prassi giudiziaria che aveva continuato a leggerlo attraverso lo sguardo, e i diritti, dell'adulto.

Nel citato rapporto GREVIO 2025 sull'Italia, si segnala come le vittime continuino a scontrarsi con "stereotipi di genere e pregiudizi da parte di attori giudiziari, esperti e avvocati" e con "una tendenza a sottovalutare la gravità delle diverse forme di violenza". È esattamente lo stereotipo che l'art. 31 della Convenzione di Istanbul intende neutralizzare, ma un limite scritto nella norma resta lettera morta finché, nella cultura di chi decide, "padre" (e talvolta "madre") continuano a essere percepiti come ruoli intangibili, sganciati dalla violenza concretamente agita, anziché come responsabilità che si possono perdere.

Ed è precisamente su questo punto che *Orfani di crimini domestici* offre uno strumento di lavoro, non solo una diagnosi.

Lo stereotipo per cui "un padre è sempre un padre" anche se violento — richiamato qui, come già sopra, per ragioni numeriche legate al fatto che il fenomeno si pone essenzialmente nei reati di violenza maschile contro le donne, un fenomeno criminale estesissimo nel mondo — smette di reggere quando viene messo di fronte ai dati e alle traiettorie di sviluppo che il volume documenta con rigore evidence-based (gli effetti neurobiologici, emotivi e relazionali delle ACEs, l'attaccamento disorganizzato che nasce proprio dal "paradosso della paura senza sbocco" quando la figura di accudimento è anche fonte di terrore, il danno che la ricerca clinica registra già dopo un'unica esposizione). Non è un caso che il libro insista tanto sul modello *trauma-informed* e sulla presa in carico evidence-based sperimentata nel Progetto ReSPIRO: un modello costruito non su enunciati di principio ma su casi reali, monitoraggio degli esiti e strumenti di screening validati (come EpiCHILD), pensato apposta per dare a chi deve decidere — giudici compresi — un metodo che sposti la valutazione dal piano dello stereotipo ("un padre è sempre un padre") a quello della verifica concreta e documentata dell'impatto che quella specifica condotta ha avuto su quello specifico bambino: è esattamente lo strumentario che, come si dirà, la legge n. 181/2025 chiede oggi alla magistratura di acquisire attraverso la formazione obbligatoria prevista dall'art. 8.

Oltre l'assistenzialismo: l'accompagnamento nei mesi e negli anni che seguono

Il merito del volume non si esaurisce nella diagnosi dei vuoti richiamati e nel descrivere la violenza che precede il femminicidio e i suoi segnali, ma offre definizioni e strategie operative per un accompagnamento che sia discreto, competente e continuativo — non per settimane, ma per mesi e per anni — degli orfani e delle orfane di femminicidio. È un punto che merita di essere sottolineato, perché descrive con precisione quello che, nella prassi, troppo spesso manca. Le istituzioni non formate, spiega il libro, rischiano di praticare una vittimizzazione secondaria basata su improvvisazione e buon senso, mentre il trauma di questi bambini e bambine richiede un intervento tempestivo e competente, capace di affiancare i servizi nell'individuare la forma di affidamento realmente più adeguata al singolo caso, senza dare per scontato — come troppo spesso

accade — che la soluzione intra-familiare sia in ogni caso l'opzione migliore disponibile. E i bisogni immediati di questi bambini, aggiunge il volume in un passaggio che meriterebbe di diventare linea guida operativa, non vanno collocati in un'ottica assistenziale e pietistica, ma orientati fin da subito alla costruzione di un futuro di sicurezza e di opportunità: una distinzione che sposta l'intervento dal registro dell'emergenza a quello, ben più esigente, della progettualità di lungo periodo.

Bambini invisibili: il vuoto formativo di chi indaga e di chi giudica

È su questo terreno che il libro tocca, forse, il punto più scomodo: quello dell'attenzione specifica delle forze dell'ordine e della magistratura al trauma infantile, che ad oggi, semplicemente, non esiste come prassi omogenea e diffusa. La Relazione della Commissione sul femminicidio della precedente legislatura nell'esaminare gli atti giudiziari (penali, civili e minorili) di oltre 200 femminicidi, ha rilevato che spesso dei bambini coinvolti in un femminicidio o in un crimine domestico non vi era menzione nelle indagini e nel processo, non ne erano indicate l'età, il trauma vissuto, le circostanze della loro presenza sulla scena del delitto o nella sua immediata prossimità. Spesso non erano nemmeno ascoltati in sede penale e mai in quella civile. Restano, in sostanza, invisibili e proprio per questo, sistematicamente, non presi in carico dalle istituzioni che pure avrebbero dovuto occuparsene.

Eppure gli strumenti, almeno sul piano scientifico, esistono già e sono menzionati dal libro: le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità documentano con chiarezza gli effetti della violenza assistita sullo sviluppo neurobiologico dei minorenni, i criteri per il riconoscimento precoce dei segnali di trauma, i principi di una comunicazione empatica e non colpevolizzante, i protocolli per la gestione delle crisi e del lutto traumatico, le strategie di prevenzione della vittimizzazione istituzionale. Ma si tratta di un patrimonio che non è ancora diventato comune a tutti gli operatori sanitari, così come il percorso del Codice Rosa, e che sarebbe utilissimo — forse più che altrove — proprio per gli operatori giudiziari, che di queste linee guida non hanno, nella grande maggioranza dei casi, alcuna conoscenza diretta. Lo stesso vale per il Progetto ReSPIRO e per gli altri progetti regionali che il volume richiama, di rilievo tutt'altro che marginale ma fortemente disomogenei sul territorio nazionale: iniziative che restano, troppo spesso, sconosciute agli operatori giudiziari che dovrebbe avvalersene.

Una regia che manca: l'unità di crisi e la rete multi-agenzia

Come scrive con chiarezza il volume, servirebbe — sul modello già sperimentato in Spagna — un'unità di crisi inter-istituzionale capace di attivarsi entro le 24-48 ore dalla notizia del femminicidio, per prendere immediatamente in carico, attraverso squadre altamente specializzate, gli orfani e le orfane. È una proposta che nasce dalla piena consapevolezza — ed è forse il contributo teorico più maturo del libro — della complessità del trauma vissuto non solo da questi bambini, ma anche dai figli e dalle figlie di crimini domestici in senso più ampio: una complessità che richiede interventi multilivello, integrati e fondati sul trauma, capaci di affrontare il disturbo da stress post-traumatico che grava anche su chi se ne prende cura e sul contesto di vita che li circonda — il libro fa l'esempio, particolarmente efficace, dei compagni e delle compagne di classe, e degli stessi insegnanti, di chi ha vissuto un femminicidio in famiglia.

Ad oggi, in Italia, la magistratura — penale e civile — resta sostanzialmente fuori da questa rete multi-agenzia di protezione minorile in una logica centrata quasi esclusivamente sulle competenze giuridiche, senza un'apertura adeguata ai saperi che provengono da altri ambiti — clinico, psicologico, sociale, linguistico — che pure sarebbero indispensabili per esercitare, in questa materia, una giurisdizione realmente efficace e informata.

Un segnale di svolta: la legge n. 181/2025

Su questo terreno, la recentissima legge n. 181/2025, che introduce il delitto di femminicidio, merita un rilievo particolare — non solo per le novità sostanziali (il riconoscimento, per la prima volta, della locuzione "orfani di femminicidio" anche in caso di relazione affettiva non convivente, l'accesso diretto dei minorenni ultraquattordicenni ai centri antiviolenza), ma soprattutto per il richiamato art. 8: quella formazione multidisciplinare — a cui si è già fatto cenno a proposito degli strumenti che il volume mette a disposizione dei giudici — viene qui imposta come obbligo esplicito, esteso non solo alle competenze tecniche ma ai pregiudizi e agli stereotipi giudiziari, oltre che alla matrice culturale del fenomeno. È una scelta coraggiosa,

per la prima volta il legislatore riconosce, in termini espliciti, che il problema non si esaurisce nell'efficacia formale delle norme, ma risiede nella cultura di chi è tenuto ad applicarle.

Una lettura da mettere in circolo, non da archiviare

Orfani di crimini domestici non è un libro che si limita a descrivere un problema: propone un modello — quello di presa in carico *trauma-informed* sviluppato dal Cismai e sperimentato nel Progetto ReSPIRO — che unisce evidenza scientifica, buone prassi territoriali e visione sistemica, e che proprio per questo funziona da correttivo concreto agli automatismi e agli stereotipi giudiziari richiamati sopra: non li confuta a parole, ma li rende insostenibili di fronte ai dati. Ma la sua lettura più utile, per chi opera nel sistema giudiziario, è probabilmente un'altra: è un invito a misurare la distanza tra ciò che la scienza, il diritto internazionale, la giurisprudenza sovranazionale e ormai lo stesso legislatore italiano riconoscono da tempo, e ciò che una parte non trascurabile della prassi giudiziaria continua, ancora oggi, a disattendere.

Colmare questa distanza richiede una formazione seria, coordinata e non episodica dell'intera filiera di operatori, fondata su evidenze e non su enunciati di principio; un coordinamento realmente stringente — non solo dichiarato — tra giurisdizione penale, civile e minorile, e tra queste e i centri antiviolenza, i servizi sociali, sanitari e educativi che quei bambini, e prima ancora le loro madri, incontrano ogni giorno; e soprattutto una presa di consapevolezza che non può più essere rinviata: i minorenni non sono comprimari della vicenda dei loro genitori, ma hanno una loro voce, a qualsiasi età, perché soggetti autonomi di diritto e, soprattutto, sono vittime dirette, con rischi intergenerazionali, della strutturale violenza maschile contro le donne.

Tra le condanne della Corte EDU all'Italia in materia di violenza domestica e di genere dal 2017, spesso con riflessi diretti sulla posizione dei figli minorenni: *Talpis c. Italia*, ric. n. 41237/14, 2 marzo 2017; *Landi c. Italia*, ric. n. 10929/19, 7 aprile 2022; *De Giorgi c. Italia*, ric. n. 23735/19, 16 giugno 2022; *M.S. c. Italia*, ric. n. 32715/19, 7 luglio 2022; *I.M. e altri c. Italia*, ric. n. 25426/20, 10 novembre 2022; *P.P. c. Italia*, ric. n. 64066/19, 13 febbraio 2025; *Scuderoni (S.) c. Italia*, ric. n. 6045/24, 23 settembre 2025; *Ubeda e altri c. Italia*, ric. n. 9993/24, 2 luglio 2026. Di particolare rilievo, a prescindere dall'esito, anche *Penati c. Italia*, ric. n. 44166/15, 11 maggio 2021.